

N. 103940 di Rep.

N. 21267 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, addì ventiquattro aprile (24 aprile 2015) alle ore dieci e trenta.

In Castrezzato, Via Valenca n. 15.

Davanti a me dr. Chiara Zichichi, Notaio con residenza notarile in Brescia ed iscritto al Collegio notarile di Brescia, è presente il signor:

FRIGOLI ALBERTO, nato a Chiari (BS) il 15 novembre 1949, residente a Chiari (BS), Via Sala n. 88.

Detta persona, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"POLIGRAFICA S.FAUSTINO S.P.A. o PSF SPA" -SOCIETA' QUOTATA IN BORSA- con sede in Castrezzato (BS), Via Valenca n. 15, che ha

domicilio fiscale presso la sede, di nazionalità italiana, col cap. soc. di €. 6.161.592,12

(seimilionicentosessantunmilacinquecentonovantadue virgola dodici) int. vers. suddiviso in n.ro 1.194.107 azioni da nominali € 5,16 cad., che il comparente mi dichiara avere il seguente numero di codice fiscale e d'iscrizione presso il Registro delle Imprese della provincia di Brescia: 01251520175, n. 250377 R.E.A., partita I.V.A. 00614280980.

Anzitutto il Presidente mi richiede, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, e se l'assemblea è d'accordo, di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società suddetta, assemblea qui riunitasi a seguito di regolare avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "IL GIORNALE" del 16 marzo 2015, nonchè, integralmente, sul sito Internet della società, come previsto dall'art. 9 dello statuto sociale nonchè dalle disposizioni della CONSOB (art. 84 c. II) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria:

Modifica dell' art. 7 dello statuto sociale al fine di prevedere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del TUF.

Parte Ordinaria:

OMISSIS.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto dello svolgimento della parte straordinaria dell'assemblea come segue: nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione a sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il comparso signor FRIGOLI ALBERTO il quale constata che, in questo momento: sono presenti in assemblea, in proprio o per deleghe

regolarmente formate e conservate presso la sede sociale, n.ro cinque

soci azionisti, portatori di n.ro 538.158 azioni, rappresentanti il 45,0678% del capitale sociale,

il tutto come meglio risultante dal foglio presenze di cui infra;

che, oltre a lui, dell'Organo amministrativo sono presenti i Consiglieri signori

Frigoli Giuseppe, Frigoli Emilio, Frigoli Francesco, Frigoli Giovanni e Frigoli Maurizia, assenti i Consiglieri signori Carlo Alberto Carnevale Maffè, Piantoni Alberto, Collalti Andrea, Frigoli Elisa e Frigoli Ilaria;

che, dell' Organo di controllo, sono presenti i Sindaci signori Bisesti rag. Umberto, nato a Palazzolo sull'Oglio il 10 settembre 1973, Presidente;

Curone dr. Francesco, Sindaco Effettivo,

che in rappresentanza della società di Revisione, non è presente nessuno;

sono inoltre presenti:

l' avv. Emanuele Nugnes, rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135 undecies T.U.F. il quale dichiara di non aver ricevuto alcuna delega,

la rag. Cristina Capitanio, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, al fine di consentire una maggiore informativa ai soci; il Presidente la ringrazia per la sua partecipazione e chiede all'assemblea se vi siano eccezioni in merito alla sua presenza. Nessun rilievo viene sollevato.

Ciò constatato e dato atto che si è provveduto a tutti gli adempimenti di legge e di statuto relativamente, in particolare, a quanto richiesto per l'intervento in assemblea, richiamata la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita.

Il Presidente a questo punto dà atto che:

- nel termine indicato nell'avviso non sono state richieste integrazioni all'ordine del giorno, nè sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127 ter TUF;

- sono stati espletati i necessari adempimenti informativi nei confronti della CONSOB, dei soci e del pubblico;

- la relazione illustrativa dell'ordine del giorno è stata depositata presso la sede, la Borsa e inserita nel sito internet della società, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione;

- ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 58/1998, in data 20.03.2015, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della società i moduli di delega generica e per il rappresentante designato;

- ai sensi dell'art. 125-quater, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, in data 20.03.2015, sono state pubblicate sul sito internet della società le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

- la CONSOB non ha richiesto chiarimenti nè ha espresso osservazioni, salvo quanto esposto nella relazione illustrativa;

- è stata accertata l'identità e la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea,

- è stato consentito ad esperti, analisti finanziari, giornalisti di assistere all'odierna assemblea, come raccomandato dalla CONSOB;

è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi, precisando che la registrazione è effettuata al solo fine di facilitare la redazione del verbale assembleare e quindi sarà cancellata in seguito;

e che, compiuti i necessari accertamenti, constatata che non è presente nessun altro oltre i già citati;

prima di iniziare la trattazione il Presidente informa l'assemblea che gli azionisti che possiedono azioni con diritto al voto in misura superiore al 5% del capitale sociale, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute dall'intermediario e dalle altre comunicazioni in possesso della società, sono:

Frigoli Alberto, titolare di n.ro 107.807 azioni pari al 9,028% del capitale sociale;

Frigoli Giuseppe, titolare di n.ro 107.127 azioni pari all'8,971% del capitale sociale;

Frigoli Francesco, titolare di n.ro 107.629 azioni pari al 9,013% del capitale sociale;

Frigoli Emilio, titolare di n.ro 107.686 azioni pari al 9,018% del capitale sociale;

Frigoli Giovanni, titolare di n.ro 107.909 azioni pari al 9,037% del capitale sociale;

Collalti Andrea, titolare di n.ro 60.791 azioni pari al 5,091% del capitale sociale;

dette partecipazioni risultano tutte detenute direttamente. Dovendosi computare anche le partecipazioni indirette, il Presidente invita i soci a segnalarne eventuale possesso, ai fini del calcolo del superamento delle soglie indicate.

il Presidente precisa infine che

POLIGRAFICA S.FAUSTINO S.P.A., è titolare di n.ro 61.840 azioni proprie, pari al 5,179% del capitale sociale, per le quali il diritto di voto è sospeso,

ed ancora che, per quanto a conoscenza della società, non esistono patti parasociali previsti dall'art. 122 del D.lgs. 58 del 1998.

Copia di tutta la documentazione è stata consegnata ai presenti all'ingresso della sala.

In ultimo il Presidente invita coloro che volessero allontanarsi prima della votazione, a consegnare la scheda di votazione agli incaricati in quanto, in base al Regolamento Consob, bisogna indicare nel verbale i nominativi di coloro che si sono allontanati; inoltre, coloro che intendono prendere la parola, previa richiesta al Presidente, dovranno dettare al notaio l'intervento che desiderano sia verbalizzato.

Iniziando la trattazione dell'unico punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea le motivazioni che giustificano la proposta di modifica dell'art. 7 dello statuto della società, al fine di prevedere la maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 127 quinquies del TUF.

Quindi, dando lettura della relazione illustrativa degli amministratori, che, in data 31 marzo 2015, è stata pubblicata sul sito internet della società, ricordando che la stessa contiene le ultime modifiche richieste dalla CONSOB, modifiche che tengono conto del provvedimento congiunto CONSOB/BANCA D'ITALIA del 22 febbraio 2008, pubblicata, quest'ultimo, il 15 aprile 2015 così, come da ultimo, modificato, ed entrato in vigore il 21 marzo 2015, e spiega quanto segue:

"Le azioni a voto maggiorato, conosciute anche con l'espressione "loyalty share" sono state introdotte in Italia con il D.L. 91/2014, convertito in Legge 116/2014 (decreto competitività).

In questo modo, è stato superato il tradizionale principio "one share - one vote" (un azione - un voto), in quanto è prevista la possibilità di esprimere, a seconda di quanto previsto dallo Statuto, un voto superiore a uno, ma non maggiore di due, e ciò con riferimento alle azioni di cui uno stesso azionista sia stato titolare per un periodo consecutivo non inferiore a ventiquattro mesi dall'iscrizione in un apposito elenco.

E' stata ritenuta opportuna l'introduzione di tale innovazione legislativa, valutata favorevolmente dallo stesso legislatore (tant'è che è stato previsto un quorum semplificato - maggioranza del capitale presente in assemblea - per la deliberazione dell'assemblea straordinaria che recepisce la modifica statutaria entro il termine del 31 gennaio 2015, nonché per l'espressa previsione della non ricorrenza di alcun diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso all'assunzione della predetta delibera).

Si propone, innanzitutto, di attribuire il beneficio del voto maggiorato nella misura massima consentita dalla legge, ossia del voto doppio a ogni azione.

Per usufruire del beneficio l'azione dovrà essere appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale (ossia per il periodo minimo previsto dall'art. 127-quinquies, comma 1, TUF) di cui infra.

Si propone, inoltre, di precisare che il beneficio del voto doppio spetti esclusivamente al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto.

Si propone di istituire un apposito elenco - Elenco Speciale - da tenersi conformemente a quanto previsto dall'articolo 143-quater, del Regolamento Emittenti, presso la sede della Società nonché di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di definirne i criteri di tenuta nel rispetto della disciplina applicabile e di nomina dell'incaricato.

La Società provvederà alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'elenco secondo una periodicità mensile. Tutte le richieste di iscrizione, pervenute nel corso di ciascun mese, saranno annotate nell'elenco il 5° giorno di mercato aperto del mese successivo e in ogni caso entro la c.d. record date prevista dalla disciplina vigente. Tali tempistiche potranno tuttavia essere adeguate a eventuali successivi interventi normativi in materia.

L'Azionista che richieda l'iscrizione nell'Elenco Speciale dovrà avanzare apposita richiesta all'ultimo intermediario, in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Decorso il periodo di 24 mesi l'Azionista dovrà chiedere all'ultimo intermediario di effettuare una seconda comunicazione avente le medesime caratteristiche di quella richiesta per l'iscrizione.

Il soggetto iscritto può sempre chiedere la cancellazione (totale o parziale) dall'Elenco Speciale, così come può sempre rinunciare al beneficio del voto doppio eventualmente maturato.

La cancellazione, peraltro, opera d'ufficio allorché vengano meno i presupposti per la maggiorazione del voto.

Come previsto dall'art. 127-quinquies, commi 3 e 4 del TUF, il beneficio del voto maggiorato viene meno in caso di cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, nonché in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, TUF.

Peraltro, se lo Statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato

a) è conservato in caso di successione a causa di morte nonché nel caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile. Lo Statuto, inoltre, può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

Si propone, tenuto conto del suddetto quadro normativo, di prevedere il mantenimento del beneficio del voto doppio in caso di successione per causa di morte e di escluderlo per le ipotesi di fusione e scissione del titolare delle azioni.

Per quanto riguarda, invece, entrambe le ipotesi di aumento del capitale, si propone di optare per l'estensione proporzionale del beneficio con l'inserimento di un'apposita clausola statutaria che preveda espressamente l'estensione proporzionale tanto nel caso di aumento di capitale gratuito, quanto nel caso di aumento di capitale con nuovi conferimenti. Tale scelta appare pienamente coerente con la funzione premiale dell'istituto per gli azionisti fedeli. Questi ultimi, infatti, almeno con riguardo all'aumento di capitale non gratuito, si mostrano favorevoli non solo a mantenere, ma addirittura a ulteriormente investire nella Società.

Si propone di riportare nello Statuto la previsione di cui all'art. 127-quinquies, comma 6 del TUF precisando che, nella più ampia misura consentita dalla legge, ogni eventuale soppressione o modifica del beneficio della maggiorazione, non fa sorgere il diritto di recesso in capo all'azionista assente o dissenziente ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

La legge prevede, infine, che, salvo diversa disposizione statutaria, la maggiorazione di voto si computi anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale: si propone di adottare anche questa disposizione.

Resta invece inteso che, sempre conformemente al disposto di legge, la maggiorazione di voto non ha effetto sui diritti diversi dal voto spettanti in forza di determinate aliquote del capitale.

Nell'ipotesi in cui tutti gli azionisti che alla data odierna detengono una partecipazione rilevante ex art. 120 del TUF richiedano e ottengano per intero la maggiorazione del voto sulla partecipazione attualmente detenuta e che nessun'altro azionista richieda tale maggiorazione, decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'apposito elenco, agli stessi verrebbero attribuite le seguenti percentuali di voto:

% azioni possedute Voto maggiorato

Alberto Frigoli	9,028%	12,025%
Giuseppe Frigoli	8,971%	11,949%
Emilio Frigoli	9,018%	12,011%
Francesco Frigoli	9,013%	12,005%

Giovanni Frigoli 9,037% 12,036%
Collalti Andrea 5,091% 6,781%

Per quanto riguarda la valutazione dell'interesse sociale, si ritiene che l'adozione delle sopra descritte modifiche allo Statuto possa stimolare i propri azionisti a un investimento a medio / lungo termine e garantire una maggiore stabilità della compagine azionaria.

Si precisa che le modifiche in questione avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti e che nessuna di esse comporta, ex articolo 127-quinquies, comma 6, TUF, la ricorrenza del diritto di recesso."

Il Presidente da lettura del nuovo testo dell' articolo 7 dello statuto che, peraltro, è già in mano agli azionisti stessi nel testo a doppia colonna con evidenziata la modifica da apportare, testo che mi consegna e che io notaio allego al presente atto sotto la **lettera =A=**:

Dichiara a questo punto aperta la discussione ed invita chi desidera prendere la parola ad alzare la mano ed a contenere l'intervento nel tempo massimo di cinque minuti.

Ricorda inoltre agli azionisti che, ai sensi degli articoli 2371 e 2375 del C.C. è in suo potere interrompere gli interventi non pertinenti e che solo gli interventi pertinenti all'ordine del giorno, previa richiesta, potranno essere riassunti nella verbalizzazione dell'odierna assemblea.

Comunica che le votazioni dovranno avvenire peralzata di mano e coloro che esprimeranno voto contrario o astenuto, dovranno confermare il loro voto.

Nessuno più prendendo la parola, il Presidente, dichiarata chiusa la discussione, mi invita ad aggiornarlo sui votanti, che in questo momento sono n.ro 5 azionisti portatori del 45,0678% del capitale sociale.

L'assemblea, con il voto favorevole del 45,0678% del capitale sociale,

delibera

di approvare la modifica dell' articolo 7 dello statuto così come proposto dal Presidente.

A questo punto lo stesso mi consegna l'elenco dei presenti nel quale sono riportati anche i nomi di coloro che, eventualmente, hanno abbandonato la riunione prima della votazione, elenco che io notaio allego al presente atto sotto la **lettera =B=**

nonchè il nuovo testo dello statuto che io notaio allego al presente verbale sotto la **lettera =C=** quindi esaurita così la trattazione della parte straordinaria dell' ordine del giorno e nessuno prendendo più la parola, il Presidente dichiara terminata l'assemblea alle ore undici, proseguendo in parte ordinaria.

Quest'atto,
dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia
sotto mia direzione e da me notaio completato a mano, omessa
la lettura degli allegati per volontà della parte costituitasi
ho letto alla stessa ed essa, a mia richiesta, lo ha
dichiarato conforme alla sua volontà in fede di che, meco
notaio, lo sottoscrive qui in calce, in margine agli altri
fogli nonchè in calce ed in margine ai fogli intermedi degli
allegati essendo le ore undici.


Occupato
lo scritto diciassette facciate fin qui di cinque fogli.
F.to: Alberto Frigoli - Chiars Zichichi notaio (L.S.).

**Copia su supporto informatico conforme al documento originale su
supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 c.2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.**

82.

F.to: Chiara Zichichi notaio (L.S.).

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 7)</p> <p>L'azione è nominativa e dà diritto ad un voto.</p>	<p>Articolo 7)</p> <p>1. L'azione è nominativa e dà diritto ad un voto.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</p> <p>a) il diritto di voto sia spettato al pieno proprietario per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;</p> <p>b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'Elenco Speciale di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione dell'ultimo intermediario.</p> <p>3. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile.</p> <p>4. È istituito, presso la sede della Società, l'Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dalla normativa applicabile.</p> <p>Esso non costituisce parte del libro soci. Ciò nonostante, all'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per</p>



Act. Ofc

quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

5. Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo intenda accedere al beneficio del voto doppio, ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'Elenco Speciale avanzando apposita richiesta all'ultimo intermediario, in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni.

La legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale è attestata da una comunicazione alla Società contenente le informazioni di cui all'art. 21, comma 2, del predetto Provvedimento, con clausola "fino a revoca".

Decorso il periodo di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo, il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale dovrà chiedere all'ultimo intermediario di effettuare una seconda comunicazione avente le medesime caratteristiche di quella richiesta per l'iscrizione.

6. Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco

Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata all'ultimo intermediario e alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

7. La Società provvederà alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'elenco secondo una periodicità mensile (5° giorno di mercato aperto del mese successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'ultimo intermediario) fatto salva una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore.

8. Nel caso in cui la proprietà sia trasferita per successione per causa di morte, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

9. Nel caso in cui la proprietà sia trasferita per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'Elenco Speciale, l'ente avente causa perde il diritto al voto doppio.

10. Il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente perdita del

A circular stamp with a textured background and a handwritten signature in black ink over it.

hell epe,

beneficio del voto doppio ove già maturato).

11. Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'Elenco Speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, procederà tempestivamente alla conseguente cancellazione (totale o parziale), notificando all'intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui viene effettuato l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, la perdita della maggiorazione del voto per cause diverse dalla cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, esplicitando la relativa motivazione.

12. In caso di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

In caso di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti la maggiorazione del voto spetterà alle nuove azioni emesse in esercizio di diritti proporzionalmente spettanti e sino a concorrenza degli stessi.

13. Nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto

l'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

14. Ogni eventuale soppressione o modifica del beneficio della maggiorazione non fa sorgere in capo all'azionista assente o dissenziente il diritto di recesso.

15. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.

Atto Eff.

A large, stylized handwritten signature in black ink is positioned above a circular, textured stamp. The signature is highly cursive and difficult to decipher. The stamp is a light grey or blue circular mark, possibly a seal or a stamp from a specific office or institution.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 c.2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

F.to: Chiara Zichichi notaio (L.S.).

Allegato =C= all'atto in data 24/4/2015 n.ri 103940/21267 di rep. dr. C.Zichichi.

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1)

La società è denominata "POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A." o "PSF SPA".

Articolo 2)

1. La società ha sede in Castrezzato (Bs) Via Valenca n. 15.
2. Il domicilio dei soci, così come l'indirizzo e-mail ed il numero di fax, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intendono, a tutti gli effetti di legge, quelli risultanti dal libro soci.
3. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di istituire e di sopprimere ovunque unità locali.

Articolo 3)

La durata della società è fissata fino al 31.12.2035.

Articolo 4)

1. La società ha per oggetto:
 - la produzione ed il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, anche per corrispondenza e mediante vendita porta a porta, di stampati ed accessori per centri meccanografici nonché di stampati di ogni tipo e genere;
 - l'attività di elaborazione dati mediante centri meccanografici, anche per conto di terzi;
 - l'attività pubblicitaria e promozionale specializzata attuata anche via reti telematiche quali Internet ed Intranet;
 - il servizio di postalizzazione per conto terzi;
 - il commercio in ogni sua forma, per il tramite dell'installazione in un sito internet, di tutti quei beni che normalmente vengono venduti in un supermercato (di cui alle Tabelle Merceologiche da I a XIV comprese), anche tramite società controllate e partecipate;
 - lo sviluppo delle attività di comunicazione tramite reti telematiche nonché l'elaborazione e realizzazione di progetti di comunicazione multimediale.
2. Essa potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le singole operazioni ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.
3. Essa potrà assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio nonché prestare garanzie personali o reali comprese le ipotecarie anche per obbligazione di terzi, a condizione che tali attività non assumano carattere prevalente rispetto all'attività della società e non vengano svolte nei confronti del pubblico e quindi nei limiti e con le modalità previste dal D.Legisl. 385/93 e dalle disposizioni delle competenti autorità.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5)

1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 6.161.592,12

(seimilionicentosessantunomilaecinquacentonovantadue virgola dodici), suddiviso in n. 1.194.107 (unmilioncentonovantaquattromilaecentosette) azioni da nominali Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna.

2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura.

3. La società potrà richiedere ai soci fondi con l'obbligo di rimborso nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme di legge vigenti.

Articolo 6)

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 7)

1. L'azione è nominativa e dà diritto ad un voto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il diritto di voto sia spettato al pieno proprietario per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'Elenco Speciale di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione dell'ultimo intermediario.

3. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile.

4. È istituito, presso la sede della Società, l'Elenco Speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dalla normativa applicabile.

Esso non costituisce parte del libro soci. Ciò nonostante, all'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'Elenco Speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'Elenco Speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

5. Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente

articolo intenda accedere al beneficio del voto doppio, ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'Elenco Speciale avanzando apposita richiesta all'ultimo intermediario, in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni.

La legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale è attestata da una comunicazione alla Società contenente le informazioni di cui all'art. 21, comma 2, del predetto Provvedimento, con clausola "fino a revoca".

Decorso il periodo di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo, il soggetto iscritto nell'Elenco Speciale dovrà chiedere all'ultimo intermediario di effettuare una seconda comunicazione avente le medesime caratteristiche di quella richiesta per l'iscrizione.

6. Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco Speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata all'ultimo intermediario e alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

7. La Società provvederà alle iscrizioni e all'aggiornamento dell'elenco secondo una periodicità mensile (5° giorno di mercato aperto del mese successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'ultimo intermediario) fatto salva una diversa periodicità eventualmente prevista dalla normativa di settore.

8. Nel caso in cui la proprietà sia trasferita per successione per causa di morte, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

9. Nel caso in cui la proprietà sia trasferita per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'Elenco Speciale, l'ente avente causa perde il diritto al voto doppio.

10. Il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato).

11. Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'Elenco Speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, procederà tempestivamente alla conseguente cancellazione (totale o parziale), notificando all'intermediario senza indugio, e comunque entro la giornata contabile in cui viene

effettuato l'aggiornamento dell'Elenco Speciale, la perdita della maggiorazione del voto per cause diverse dalla cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, esplicitando la relativa motivazione.

12. In caso di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'Elenco Speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

In caso di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti la maggiorazione del voto spetterà alle nuove azioni emesse in esercizio di diritti proporzionalmente spettanti e sino a concorrenza degli stessi.

13. Nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'Elenco Speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

14. Ogni eventuale soppressione o modifica del beneficio della maggiorazione non fa sorgere in capo all'azionista assente o dissenziente il diritto di recesso.

15. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.

ASSEMBLEA

Articolo 8)

L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

Articolo 9)

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

2. Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2bis) L'Assemblea si svolge in unica convocazione salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di indicare le date per la seconda ed, eventualmente, per la terza convocazione.

3. La convocazione avviene mediante avviso contenente ogni prescrizione prevista dalla normativa vigente, da pubblicare nei termini e con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio Regolamento.

3bis) L'Assemblea è altresì convocata, senza ritardo, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo

del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

3ter) Nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori, ove disposto dalla legge e/o dai regolamenti applicabili, è indicata la quota di partecipazione necessaria alla presentazione delle liste dei candidati.

4. L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

4bis) I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto.

Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, salvo il diverso termine previsto dalla legge, nelle stesse forme previste per l'avviso di convocazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione. La relazione è consegnata al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento.

5. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale; essa può essere convocata nel maggior termine previsto dall'art. 2364 del Codice Civile quando ricorrano le condizioni ivi previste, ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo.

Articolo 10)

Il diritto di intervento e l'esercizio del voto in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Articolo 11)

1. Chi abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, nei limiti di legge, da conservarsi negli atti sociali da altra persona, anche non socio, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 2372 del Codice Civile.

2. La delega potrà essere conferita anche in via elettronica

mediante notifica attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione e comunque nel rispetto delle norme regolamentari e di legge in materia.

2bis) La società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 11 bis)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. E' possibile fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste risultano già disponibili in formato "domanda e risposta" nell'apposita sezione del sito Internet.

Articolo 12)

1. L'assemblea, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno risultare da processo verbale firmato dal presidente e dal Segretario.

3. Nei casi previsti dalle leggi il verbale sarà redatto da un notaio scelto dal Presidente.

4. Il Presidente, salvo che il verbale sia redatto da notaio che verrà scelto dal Presidente, è assistito da un segretario anche non socio, nominato a norma di legge.

Articolo 13)

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in unica convocazione o, in presenza di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del presente Statuto, in prima o in convocazioni successive, ove applicabile ai sensi della normativa vigente, delibera sempre con le maggioranze previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente applicabile.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 14)

1. La società è amministrata, secondo quanto stabilirà l'assemblea di volta in volta al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere elencati mediante numero progressivo e nelle quali devono essere indicati quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dallo statuto.

Ogni socio ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo, nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'art.122 del D.Legs. N.58/1998 non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello dei componenti dell'organo amministrativo per il quale devono essere nominati.

Tutte le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono rispettare il criterio di riparto tra i generi.

Per il primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011, il genere meno rappresentato deve essere pari ad almeno un quinto del totale dei componenti da eleggere. Per il secondo e terzo rinnovo successivo al termine sopra indicato, invece, il genere meno rappresentato deve essere pari ad un terzo dei componenti da eleggere.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale stabilita dalla legge o dalla Consob con proprio Regolamento.

Le liste devono essere sottoscritte dai soci che le hanno presentate. Esse devono essere depositate presso la sede legale entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventun) giorni prima dell'Assemblea, corredate da:

- i curricula professionali e personali dei candidati,
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la loro candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri dell'organo amministrativo nonché di possedere eventualmente l'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della normativa vigente;
- le informazioni relative ai soci che le hanno depositate con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la qualità di socio e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali. La certificazione può anche essere prodotta successivamente al deposito della liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse.

La lista per cui non siano osservate le statuizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è considerata non presentata. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista secondo le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

3. I soci votano mediante schede, su cui è indicato il nome dell'azionista.

4. Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero dei voti. Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, egli risulterà comunque nominato amministratore mentre non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso.

4 bis Qualora il criterio di riparto dei generi non venga rispettato, risulteranno eletti, per il primo rinnovo del Consiglio successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011, gli appartenenti al genere meno rappresentato che abbiano ottenuto i quozienti più elevati, nella misura di un quinto dei componenti da eleggere. Per il secondo e terzo rinnovo successivo al termine sopra indicato, invece, risulteranno eletti gli appartenenti al genere meno rappresentato nella misura di un terzo del totale dei componenti da eleggere.

Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti da riservare al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

5. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero due qualora il numero degli amministratori da eleggere sia superiore a sette, deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3 del D. Legs n. 58/1998 e dal Codice di autodisciplina.

Tutte le liste presentate devono contenere la candidatura di almeno un soggetto indipendente ovvero di due nel caso il Consiglio si componga di più di sette membri. Qualora nessuno dei candidati con requisiti di indipendenza raggiunga il quoziente necessario per essere eletto, risulterà comunque nominato di diritto colui o coloro che abbia i requisiti di indipendenza ed abbia riportato il quoziente più elevato. In quest'ultima ipotesi non risulterà pertanto eletto colui o coloro che lo sarebbe stato applicando il criterio di cui alla prima parte del comma precedente.

6. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, risulta eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quotazione, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

6bis Nel caso siano state presentate e votate più liste, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

7. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di amministrazione.

8. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali e precisamente fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio per cui furono nominati e sono rieleggibili.

9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede a sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. nel rispetto, comunque, dei criteri per la rappresentanza del genere meno rappresentato limitatamente ai casi verificatisi dopo il primo, secondo e terzo rinnovo del consiglio successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011.

Articolo 15)

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un vicepresidente e può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinandone i poteri nei limiti di legge e può inoltre nominare direttori e procuratori ad negotia per singoli atti o categorie di atti.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 16)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, di regola almeno trimestralmente e ogniqualevolta questi lo ritenga opportuno, anche fuori dalla sede sociale.

1bis) E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione o gli amministratori con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

2. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci.

Articolo 17)

1. La convocazione avviene con comunicazione scritta corre-data da tutti gli elementi utili per deliberare ed inviata almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di emergenza, mediante telegramma o telefax inviato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, in mancanza la Presidenza è assunta da altro amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Gli amministratori devono riferire in sede di Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuati dalla società o dalle società controllate e su quant'altro stabilito dalla legge.

Articolo 18)

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli

amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate mediante verbali, trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 19)

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

2. Fermo quanto disposto dall'art. 2 e dall'art. 23 del presente Statuto, sono altresì di competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti:

- a- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis C.C.;
- b- la riduzione del capitale in caso di recesso di uno dei soci;
- c- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- d- l'emissione di obbligazioni ordinarie.

Articolo 20)

1. All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

2. L'assemblea fissa un compenso annuo da definirsi di volta in volta.

3. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale.

Tuttavia l'assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 21)

La rappresentanza della società di fronte ai terzi, in giudizio ed anche in sede amministrativa, spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati e procuratori con le modalità di firma determinate all'atto della nomina.

ORGANI DI CONTROLLO

COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE

Articolo 22)

Articolo 22)

1. Sono organi di controllo:

- il Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

- una società di revisione legale, cui spetta la revisione legale dei conti.

2. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

3. Alla minoranza - che non presenta nessun elemento di collegamento neppure indiretto con la maggioranza- è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente, che avverrà contestualmente all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo.

4. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni:

- una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo;
- l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

4 bis. Tutte le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono rispettare il criterio di riparto tra i generi.

Per il primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011, il genere meno rappresentato deve essere pari ad almeno un quinto del totale dei componenti da eleggere. Per il secondo e terzo rinnovo successivo al termine sopra indicato, invece, il genere meno rappresentato deve essere pari ad un terzo dei componenti da eleggere.

5. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno la percentuale del capitale nella misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento per la nomina degli organi di amministrazione ai sensi dell'art.147 ter del D.Legs. N.58/1998.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo ed i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste e non possono essere nominati sindaci i candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, coloro che siano Amministratori delle società che sono controllanti o controllate e coloro che ricoprono gli incarichi di amministrazione e controllo oltre i limiti stabiliti da Consob con proprio Regolamento.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

6. Le liste sottoscritte dal socio o dai soci che le presentano devono essere depositate presso la sede della società secondo le

modalità stabilite nell'avviso di convocazione entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente quello fissato per l'assemblea in unica o in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento almeno 21 (ventun) giorni prima dell'assemblea. Di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- una certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. La titolarità può anche essere attestata successivamente al deposito delle liste purché almeno 21 (ventun) giorni prima della data dell'Assemblea in unica o in prima convocazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento Consob;
- una dichiarazione dei soci, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dal Regolamento Consob con questi ultimi;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nel caso in cui alla data di scadenza di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro come previsto dal Regolamento Consob, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste dallo statuto per la presentazione delle liste sono ridotte a metà.

7. Alla elezione dei Sindaci si procede come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- 2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati neppure indirettamente ai soci di riferimento ai sensi dell'art. 148 D.Legs. N.58/1998 che hanno presentato e votato la lista risultata prima per numero di voti

sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Il membro effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora il criterio di riparto dei generi di cui alla Legge 120/2011 non venga rispettato, risulteranno eletti, per il primo rinnovo del Consiglio successivo ad un anno dall'entrata in vigore della predetta Legge, gli appartenenti al genere meno rappresentato inseriti nella lista che ha ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore, nella misura di un quinto dei componenti da eleggere. Per il secondo e terzo rinnovo successivo al termine sopra indicato, invece, risulteranno eletti gli appartenenti al genere meno rappresentato nella misura di un terzo del totale dei componenti da eleggere.

Se dall'applicazione del criterio di riparto tra i generi non risulti un numero intero di componenti da eleggere appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre, ovvero nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà immediatamente ad effettuare una nuova votazione di ballottaggio tra le liste che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

8. Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:

- Qualora si debba procedere alla sostituzione dei sindaci eletti dalla maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora invece occorra sostituire i sindaci eletti dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto di maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di minoranza di cui faceva parte il sindaco da sostituire ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

- Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa.

La sostituzione deve avvenire nel rispetto, comunque, dei criteri di cui alla Legge 120/2011 per la rappresentanza del genere meno rappresentato limitatamente ai casi verificatisi dopo il primo, secondo e terzo rinnovo del consiglio successivi ad un anno

dall'entrata in vigore della predetta Legge.

9. Il collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea, il Consiglio di amministrazione, nonché avvalersi dei dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati da almeno due membri del collegio congiuntamente.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 23)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili scelto tra i soggetti di comprovata esperienza professionale in materia contabile e finanziaria ed in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per i membri di organi di controllo. Il consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari sia dotato di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.

2. Le attribuzioni e le responsabilità del preposto alla redazione dei documenti contabili sono determinate dalla legge.

RECESSO DEL SOCIO

Articolo 24)

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 25)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo, coadiuvato dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, procederà alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Articolo 26)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedottone il 5% (cinque per cento) per la formazione della riserva legale e gli altri accantonamenti di legge, salvo diversa determinazione dell'assemblea, saranno ripartiti fra gli azionisti in proporzione alle loro quote di partecipazione al capitale sociale.

2. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la cassa designata dall'organo amministrativo ed entro i termini che verranno annualmente fissati.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27)

1. Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze previste dall'art. 13 del presente statuto.

2. Nel caso di cui al precedente punto nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria sempre con le maggioranze previste dall' art. 13, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

3. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del Codice Civile.

STRUMENTI FINANZIARI E AZIONI SPECIALI

Articolo 28)

1. La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche amministrativi escluso comunque il voto nell'assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

2. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

3. La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

4. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

5. I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale.

Articolo 29)

1. Con apposita delibera dell'assemblea straordinaria possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi.

2. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Articolo 30)

1. In caso di emissione di particolari categorie di azioni o di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

2. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto relative all'assemblea straordinaria.

RINVIO ALLE LEGGI

Articolo 31)

Per quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

F.to: Alberto Frigoli - Chiara Zichichi notaio (L.S.).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 c.2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.

82.

F.to: Chiara Zichichi notaio (L.S.).

POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A.
Sede in CASTREZZATO (BS) Via Valenca, 15
Capitale Sociale €6.161.592,12 i.v.
Codice Fiscale e N. Registro delle Imprese di Brescia
01251520175 – REA di Brescia N. 250377

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno ventiquattro aprile dell'anno duemilaquindici (24.04.2015) alle ore 11:15 in Castrezzato (BS), Via Valenca, 15 si è riunita, a seguito di regolare avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo ww.psf.it / Investor Relations / Assemblee nonché, per estratto, sul quotidiano a tiratura nazionale "*Il Giornale*" in data 16.03.2015, l'assemblea ordinaria dei soci della Società "POLIGRAFICA S. FAUSTINO S.P.A." in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2014; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile all'acquisto e alla dismissione di azioni proprie.

* * *

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Signor Alberto Frigoli, i consiglieri Signori Giuseppe Frigoli, Emilio Frigoli, Francesco Frigoli, Giovanni Frigoli, e Maurizia Frigoli.

Assenti giustificati Carlo Alberto Carnevale Maffé, Alberto Piantoni, Andrea Collalti, Iaria Frigoli ed Elisa Frigoli.

Per il Collegio Sindacale il Rag. Umberto Bisesti, Presidente, e il Dott. Francesco Curone Sindaco effettivo. Assente la Rag. Mariagrazia Bisesti, Sindaco effettivo.

Risultano al momento intervenuti numero 5 azionisti rappresentanti in proprio n. 538.158 azioni con diritto di voto, pari al 45,0678% del capitale sociale versato di €6.161.592,12 rappresentato da n. 1.194.107 azioni con diritto di voto da €5,16 ciascuna.

L'Avv. Emanuele Nugnes, in qualità di rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/1998, dichiara che, entro il termine previsto dalla normativa vigente (ossia la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) non ha ricevuto alcuna delega.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 12, comma 1 dello Statuto, il Signor Alberto Frigoli e funge da Segretario l'Avv. Emanuele Nugnes che accetta, su proposta del Presidente, la nomina dell'assemblea.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto e dell'art. 2369, comma 3, Codice Civile, dichiara validamente costituita l'assemblea ordinaria degli azionisti del 24 aprile 2015 in unica convocazione, per discutere l'indicato ordine del giorno.

Il Presidente dell'assemblea, prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno dichiara che:

- la società ha in portafoglio, alla data odierna, n. 61.840 azioni proprie, pari al 5,179% del capitale sociale; azioni per le quali il diritto di voto è sospeso ai sensi di legge;
- è stata verificata la conformità delle comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ai fini della partecipazione all'assemblea ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998. In proposito si riserva di comunicare nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati delle presenze;
- l'elenco nominativo degli azionisti presenti o rappresentati, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, già debitamente predisposto, verrà inserito quale allegato al presente verbale come parte integrante di questo, sotto la lettera "A";
- è presente in sala la Rag. Cristina Capitanio, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in qualità di addetto ai lavori assembleari, al fine di consentire una maggiore informativa ai soci;
- è stato consentito a esperti, analisti finanziari e giornalisti di assistere all'odierna assemblea, come raccomandato dalla Consob;
- è in funzione in sala un impianto di registrazione degli interventi, precisando che la registrazione è effettuata al solo fine di facilitare la redazione del verbale assembleare e sarà quindi in seguito cancellata.

Il Presidente:

- invita coloro che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai sensi degli articoli 120 comma V, 121 commi I e III, 122 comma IV e 142 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58 e degli articoli 2359-*bis* comma V e 2372 del Codice Civile, a farlo presente. Nessuno prende la parola;

- dichiara che la società non è a conoscenza di patti parasociali e chiede ai presenti se sono a conoscenza di eventuali patti parasociali non noti alla società. Nessuno prende la parola.

Il Presidente comunica che:

- dalle risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 58/1998 e da altre informazioni a disposizione, risulta che i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, rappresentato da azioni ordinarie aventi tutte diritto di voto, sono i seguenti:

Azionista	n. azioni ordinarie possedute	% sul capitale
Frigoli Alberto	107.807	9,028 %
Frigoli Giuseppe	107.127	8,971 %
Frigoli Emilio	107.686	9,018 %
Frigoli Francesco	107.629	9,013 %
Frigoli Giovanni	107.909	9,037 %
Collalti Andrea	60.791	5,091 %

Dette partecipazioni risultano tutte detenute direttamente. Dovendosi computare anche le partecipazioni indirette, il Presidente invita i soci a segnalarne l'eventuale possesso, ai fini del calcolo del superamento delle soglie indicate. Nessuno prende la parola;

- tutte le azioni risultano dematerializzate ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 24.06.1998 n. 213;
- non sono state presentate da parte dei soci richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-*bis* del TUF;
- non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF;
- sono stati regolarmente espletati nei confronti della Consob, della Borsa Italiana S.p.A. e del pubblico gli adempimenti informativi previsti dalla normativa vigente.

In particolare:

- in base a quanto previsto dall'art. 125-*ter* del D. Lgs. 58/1998 è stata messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., la sede sociale, sul sito internet della società e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione la "*Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno*"; di ciò è stata data notizia nell'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea pubblicato sul quotidiano *Il Giornale* in data 16.03.2015 nonché sul sito internet della società rispettivamente in data 20.03.2015 per i punti 1, 2 e 3 delle materie all'ordine del giorno e in data 31.03.2015 per il punto 4 delle materie all'ordine del giorno;

- ai sensi dell'art. 2429, comma 3, del Codice Civile e dell'art. 135-*sexies* del D. Lgs. 58/1998, in data 31.03.2015, la relazione finanziaria annuale (comprendente il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, la relazione sulla remunerazione, le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio d'esercizio e consolidato) è stata depositata in copia presso la sede legale e pubblicata sul sito internet della società nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage; di ciò è stata data notizia nell'estratto dell'avviso di convocazione dell'assemblea pubblicato sul quotidiano *Il Giornale* in data 16.03.2015 nonché sul sito internet della società in data 31.03.2015;

- ai sensi dell'art. 2429, comma 3 del Codice Civile le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate sono rimaste depositate in copia nella sede legale della società durante i quindici giorni che hanno preceduto l'assemblea;

- ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2, del D. Lgs. 58/1998, in data 20.03.2015, sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicati sul sito internet della società i moduli di delega generica e per il rappresentante designato;

- ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, in data 20.03.2015, sono state pubblicate sul sito internet della società le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Copia di tutta la documentazione è stata consegnata ai presenti all'ingresso della sala.

Proseguendo, il Presidente informa l'assemblea che, come previsto con comunicazione della Consob n. 96003558 del 18 aprile 1996, le ore impiegate dalla società di revisione per lo svolgimento della propria attività sono state:

- 300 per la verifica del bilancio di esercizio;
- 58 per la verifica del bilancio consolidato del Gruppo;
- 181 per la verifica della relazione semestrale al 30 giugno 2014;
- 82 per le verifiche periodiche.

I costi complessivi per l'attività di revisione contabile sono stati pari ad €91.000 per tutte le società del Gruppo (pag. 41 del fascicolo) e ad €55.000 per Poligrafica S. Faustino S.p.A. (pag. 78 del fascicolo).

Il Presidente invita infine coloro che si allontanassero dalla sala in qualsiasi momento a darne comunicazione agli incaricati della società presenti in sala, restituendo il biglietto di partecipazione per le necessarie rilevazioni, precisando che, in conformità delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, è possibile recarsi presso il centralino seguendo il percorso indicato dagli addetti della società. Aggiunge pure subito che chi vorrà prendere la parola nel corso dell'assemblea è invitato ad indicare chiaramente il proprio nome; precisa che per ogni intervento è previsto un tempo massimo

di cinque minuti per ciascun punto all'ordine del giorno e le risposte verranno date alla conclusione di tutti gli interventi sui singoli punti.

Ricorda inoltre che, ai sensi degli articoli 2371 e 2375 del Codice Civile, è in suo potere interrompere gli interventi non pertinenti e che solo gli interventi pertinenti all'ordine del giorno, previa richiesta, potranno essere riassunti nella verbalizzazione dell'odierna assemblea.

* * *

Punto 1 all'ordine del giorno

Passando quindi alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno recante *“Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2014; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato”*, il Presidente, considerato che il testo integrale dei Bilanci e delle relative relazioni è stato messo a disposizione del pubblico il 31 marzo 2015 e quindi con largo anticipo rispetto alla data della riunione nonché riportato integralmente nel Fascicolo distribuito agli astanti, anche al fine di lasciar più spazio alla discussione, propone di ometterne la lettura, in quanto ritiene che l'assemblea ne sia sufficientemente edotta, e di leggere la sola proposta di delibera sul punto all'ordine del giorno contenuta nella Relazione degli Amministratori.

L'assemblea approva unanime la proposta.

Al termine della lettura il Presidente dichiara aperta la discussione dell'argomento al punto 1 dell'ordine del giorno e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiede la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sul primo punto dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento risultano intervenuti, in proprio e per delega, n. 5 azionisti per complessive n. 538.158 azioni con diritto di voto, pari al 45,0678 % del capitale con diritto di voto;
- pone in votazione, per alzata di mano (ore 11:33), la proposta di delibera relativa al punto 1 dell'ordine del giorno, di cui è stata data lettura e qui di seguito trascritta:

“L'assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.:

- *preso atto della relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione dell'esercizio 2014, della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e delle ulteriori informazioni ricevute, della relazione sulla remunerazione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione Analisi S.p.A.;*
- *presa visione del bilancio di esercizio al 31.12.2014 che si chiude con un utile di € 35.209;*

d e l i b e r a

- di approvare la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e il bilancio d'esercizio al 31.12.2014;

- di destinare l'utile di esercizio, pari a € 35.209, per il 5% a riserva legale e per il residuo a nuovo”.

Favorevoli: n. 5 azionisti rappresentanti n. 538.158 azioni, pari al 45,0678% del capitale sociale.

Contrari e astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

A questo punto il Presidente rammenta che a sensi della vigente normativa è stato puntualmente redatto il bilancio consolidato per l'esercizio 2014, che sono stati effettuati tutti gli adempimenti inerenti e che copia dello stesso è stata distribuita ai presenti perché ne possano prendere cognizione.

* * *

Punto 2 all'ordine del giorno

Esaurito così il punto in discussione, il Presidente passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno recante: “*Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti*”.

La Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti della Consob, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2015.

Il documento si articola in due sezioni:

- Sezione I: Politica sulla Remunerazione per l'esercizio 2015
- Sezione II: Resoconto sulla remunerazione per l'esercizio 2014

Il Presidente ricorda che, sul presente punto, l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione I della predetta Relazione (ossia sulla Politica di Remunerazione, che definisce le finalità perseguite e i principi che sono alla base delle determinazione delle retribuzioni degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei responsabili con responsabilità strategiche) e che tale delibera non è vincolante.

Considerato che il testo integrale della Relazione è stato messo a disposizione del pubblico il 31 marzo 2015 e quindi con largo anticipo rispetto alla data della riunione nonché riportato integralmente nel Fascicolo distribuito agli astanti (pagina 125 e seguenti), propone di ometterne la lettura in quanto ritiene che l'assemblea ne sia sufficientemente edotta.

L'assemblea approva unanime la proposta.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiede la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sul secondo punto dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- precisando che si tratta di un voto consultivo e quindi non vincolante, pone in votazione, per alzata di mano (ore 11:45), la seguente proposta di delibera:

“L'assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.:

- esaminata la relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998, per gli effetti stabiliti dal comma 6 della predetta norma;*

d e l i b e r a

- in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998”.*

Favorevoli: n. 5 azionisti rappresentanti n. 538.158 azioni, pari al 45,0678% del capitale sociale.

Contrari e astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Punto 3 all'ordine del giorno

Esaurito così il punto in discussione, il Presidente passa alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno recante: *“Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.*

Il Presidente, quindi, illustra la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione che prevede di corrispondere un compenso annuo lordo complessivo spettante al Consiglio in misura corrispondente a quanto deliberato lo scorso anno dall'assemblea dei soci, ossia nella misura di euro 1.149.055 con decorrenza dal 1° maggio 2015, rateizzabile, su richiesta degli interessati, in rate mensili, nonché di autorizzare lo stesso Consiglio a prevedere un compenso aggiuntivo in favore degli amministratori esecutivi legato ai risultati economici della società e/o al raggiungimento di specifici obiettivi, ciò anche in virtù di quanto previsto dall'art. 6 del Codice di Autodisciplina e dalla politica sulla remunerazione della società.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione sul punto 3 all'ordine del giorno e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola, comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiede la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sul punto 3 dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- pone in votazione, per alzata di mano (ore 11:56), la seguente proposta di delibera:

“L’assemblea ordinaria di Poligrafica S. Faustino S.p.A.:

- preso atto della necessità di determinare il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione;

- viste anche le previsioni di cui all’art. 6 del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.;

- vista la politica della società in materia di remunerazione;

d e l i b e r a

- di determinare, con decorrenza dal 1° maggio 2015, l'emolumento annuo lordo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione nella misura di € 1.149.055, rateizzabile, su richiesta degli interessati, in rate mensili;

- di autorizzare il Consiglio a prevedere un compenso aggiuntivo in favore degli amministratori esecutivi legato ai risultati economici della società e/o al raggiungimento di specifici obiettivi, previo parere del Comitato per la Remunerazione”.

Favorevoli: n. 5 azionisti rappresentanti n. 538.158 azioni, pari al 45,0678% del capitale sociale.

Contrari e astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Punto 4 all'ordine del giorno

Il Presidente passa infine alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno recante: *“Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile all’acquisto e alla dismissione di azioni proprie”.*

Preliminarmente egli ricorda che è scaduta la medesima autorizzazione rilasciata nel corso dell'Assemblea del 23.04.2014 e valevole fino al giorno precedente l'approvazione del bilancio 2014.

Proseguendo, informa che sono stati adempiuti gli obblighi informativi previsti dall'art. 73 del Regolamento Emittenti Consob in quanto la relazione degli amministratori sulle proposte

concernenti l'ordine del giorno è stata redatta conformemente a quanto previsto in detta norma, inviata a Consob e Borsa Italiana nonché messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS-Storage e sul sito internet della società in data 31.03.2015.

Nella relazione, consegnata ai presenti e che legge nei passi più significativi, sono elencate le motivazioni per le quali è chiesta l'autorizzazione all'acquisto, il numero massimo delle azioni il cui acquisto si propone di autorizzare, la categoria e il valore nominale delle stesse, la durata dell'autorizzazione, il corrispettivo minimo e massimo nonché le valutazioni di mercato sulla base delle quali i corrispettivi stessi sono determinati, le modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati.

Quindi dà lettura della proposta di deliberazione contenuta nella medesima relazione stessa:

“L’assemblea degli azionisti di Poligrafica S. Faustino S.p.A., vista la relazione presentata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di acquisto di azioni proprie

d e l i b e r a

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2357 del Codice Civile, l’acquisto, in una o più soluzioni, di un massimo di N. 238.821 azioni ordinarie della società – e comunque in misura tale che in qualunque momento il numero massimo delle azioni proprie possedute in esecuzione della presente e di altre delibere non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio alla società e delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate, a un corrispettivo minimo per azione di Euro 1,00 e massimo di Euro 50,00.

La durata della presente autorizzazione è stabilita fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della presente deliberazione;

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e agli amministratori delegati, in via tra di loro disgiunta o anche a mezzo di loro delegati, di procedere all’acquisto delle azioni sociali alle condizioni sopraesposte, con le gradualità ritenute opportune nell’interesse della società, secondo le modalità indicate con lettera a), b), d) dall’art. 144-bis, comma 1 del Regolamento Emittenti;

3. di effettuare uno stanziamento a costituzione di una specifica “Riserva per acquisto azioni proprie” con prelievo dalla “Riserva sovrapprezzo azioni” e dalle “altre riserve disponibili” costituendo una “ Riserva indisponibile azioni proprie”, ai sensi dell’art. 2357-ter, ultimo comma, Codice Civile, pari all’importo delle azioni proprie iscritte all’attivo del Bilancio, prelevando il relativo importo, in relazione agli acquisti effettuati, dalla “Riserva per acquisto azioni proprie”;

4. di autorizzare, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione e per esso il Presidente e i Consiglieri Delegati in via tra di loro disgiunta o anche a mezzo loro delegati, a disporre in ogni momento, in tutto o in parte, in una o più soluzioni, anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, sia mediante alienazione delle stesse in Borsa o a investitori istituzionali, sia mediante offerta al pubblico, agli azionisti e ai dipendenti, sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società, nonché al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori della società e/o delle società controllate direttamente, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni attribuendo agli stessi Amministratori la facoltà di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni, fermo restando che il prezzo o il corrispettivo minimo non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto delle azioni proprie possedute. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;

5. di conferire al Presidente e agli Amministratori Delegati, in via tra di loro disgiunta, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla presente deliberazione, procedendo alle debite appostazioni di Bilancio e alle conseguenti scritture contabili con facoltà altresì di procedere all'acquisto e alla dismissione di azioni proprie, nei limiti di quanto sopra previsto, eventualmente attraverso intermediari specializzati secondo le disposizioni delle competenti autorità del mercato”.

Al termine della lettura il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione sopra trascritta e invita gli azionisti che lo desiderino a prendere la parola comunicando il proprio nominativo e il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega.

Nessuno chiede la parola e il Presidente, quindi,

- dichiara chiusa la discussione sul quinto punto dell'ordine del giorno;
- comunica che in questo momento i dati sulle presenze sono rimasti invariati;
- pone in votazione, per alzata di mano (ore 12:12), la proposta di delibera relativa al punto 4 dell'ordine del giorno, di cui è stata data lettura.

Favorevoli: n. 5 azionisti rappresentanti n. 538.158 azioni, pari al 45,0678% del capitale sociale.

Contrari e astenuti: nessuno.

La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

* * *

Esaurita così la trattazione della parte ordinaria dell'ordine del giorno e nessuno prendendo più la parola, il Presidente dichiara terminata l'assemblea ordinaria alle ore 12:13.

Il Presidente
Alberto Frigoli

Il Segretario
Emanuele Nugnes

